

Rinnovo 22 luglio 2008 - **Personale dipendente dalle aziende termali** (*sottoscritto da Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs*)

PARTE ECONOMICA

Minimi tabellari

Le parti, in linea con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, concordano un aumento retributivo lordo mensile del minimo tabellare al IV livello, pari a €130,00 così ripartiti:

- €40,00 a decorrere dal 1° luglio 2008;
- €20,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- €35,00 a decorrere dal 1° luglio 2009;
- €35,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Una Tantum

A copertura del periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008 ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, viene riconosciuto un importo una tantum pari a 260,00 euro lordi (IV livello), da riparametrare secondo la vigente scala parametrica.

Il suddetto importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- €130,00 con la retribuzione del mese di agosto 2008;
- €130,00 con la retribuzione del mese di agosto 2009;

ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 1° luglio 2007 l'importo una tantum sarà corrisposto proporzionalmente alla durata del periodo di servizio prestato.

Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2008 viene parimenti erogato un importo una tantum pari a euro 260,00 lordi suddivisibile in quote mensili e giornaliere in relazione alla durata del periodo di servizio prestato, da riparametrare secondo la vigente scala parametrica. Tale importo verrà erogato con gli stessi tempi e modalità previsti per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedenti.

Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota nei casi in cui nello stesso periodo non si sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'importo dell'una tantum verrà erogato in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Gli importi di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali, ai fini della determinazione del TFR, né ai fini della determinazione della retribuzione utile per il computo dei contributi dovuti al Fondo di previdenza contrattuale.